



VIENNA INSURANCE GROUP

“DANUBIO DRIVE”

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E ALTRE GARANZIE PER AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Limitatamente alla garanzia di Responsabilità civile da circolazione, è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet della Compagnia il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di Veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle offerte dalla Compagnia.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.donauassicurazioni.it.

La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente ogni variazione del contratto derivante da modifiche legislative.

Per ogni chiarimento è possibile consultare il proprio intermediario assicurativo di fiducia, che fornirà tutte le risposte necessarie.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group è un'impresa di assicurazione austriaca costituita sotto forma di società per azioni facente parte del Vienna Insurance Group, con sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria).

In Italia Donau ha sede secondaria in Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano, con recapito telefonico al n. +39028975691, fax n. +390289756920, sito internet www.donauassicurazioni.it, email: info@donauassicurazioni.it.

La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata "Finanzmarktaufsicht – FMA. La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell'Articolo 23 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private"), ed è iscritta nell'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'ISVAP con il Codice Impresa D867R al n I.00067.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato 2011 è di 127,84 milioni di Euro (di cui Euro 72,55 milioni per il ramo danni ed Euro 55,29 milioni per il ramo vita).

Il capitale sociale è pari a 16,6 milioni di Euro (di cui, per il ramo vita: Euro 6,2 mio; ramo danni: Euro 10,4 mio).

Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 67,8 milioni di Euro (di cui 29,0 milioni per vita e 38,8 milioni per i rami danni).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari al 157,00%.

Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

I. RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI

a) Formula tariffaria

L'assicurazione è stipulata nella formula “**Bonus/Malus**”, che si articola in 27 classi di merito e che prevede riduzioni (Bonus) o maggiorazioni (Malus) di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri pagati nel Periodo di osservazione secondo le regole dettagliatamente descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

Si invita il Contraente a prendere visione della Sezione C - CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (FORME TARIFFARIE) che disciplina i Periodi di osservazione della sinistrosità e tutte le regole specifiche per l'assegnazione ed evoluzione della classe di merito “DONAU”.

b) Coperture assicurative

La garanzia di responsabilità civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del Veicolo assicurato. Per la descrizione dell'oggetto dell'assicurazione si rinvia all'art. 1.1 “Oggetto dell'assicurazione” della Sezione B, che prevede la copertura della Assicurazione obbligatoria dei Rischi della Responsabilità civile derivanti dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza. Inoltre, si rinvia all'articolo citato per la descrizione della copertura limitata relativa ai veicoli a rimorchio identificati, muniti di targa propria.

c) Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: *Si informa il Contraente che il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.*

In particolare, l'Assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- a) assenza di abilitazione alla guida del conducente;
- b) assenza dell'istruttore nel Veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo;
- c) circolazione di Veicolo con “targa prova” senza osservanza delle disposizioni vigenti;
- d) per i danni alla persona causati ai trasportati e derivanti da trasporto vietato, abusivo o non conforme alle disposizioni normative;
- e) noleggio del Veicolo con conducente senza prescritta licenza od guida del Veicolo da persona diversa dal Proprietario, da un suo dipendente o collaboratore occasionale;
- f) guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- g) assenza di revisione obbligatoria ai sensi della legge;
- h) dolo del conducente.

Per maggiori dettagli relativi alle predette ipotesi di esclusione si invita il Contraente a prendere visione dell'art. 2.1 “Esclusioni” della Sezione B – “Condizioni Generali Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri”.

AVVERTENZA: *La presente garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dare luogo al mancato pagamento del risarcimento.* Si rinvia all'art. 4 della Sezione A – Condizioni Generali Comuni.

d) Rivalsa

AVVERTENZA: *Si evidenzia che il Contratto prevede il diritto di rivalsa a favore della Compagnia ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni. Ciò significa che in*



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

determinati casi DONAU potrà chiedere al Contraente il pagamento di quanto liquidato al terzo danneggiato a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, l'esercizio del diritto di rivalsa è previsto nei seguenti casi:

- esclusione della copertura assicurativa (art. 2.1 "Esclusioni" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri);
- dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente in ordine alle circostanze del rischio (art. 5.2 "Dichiarazioni inesatte e reticenti" ed art. 5.4 "Rivalsa" della Sezione A – Condizioni Generali Comuni);
- mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio (art. 5.3 "Aggravamento del Rischio" ed art. 5.4 "Rivalsa" della Sezione A – Condizioni Generali Comuni);
- qualora l'ente/società fosse stato/a, prima del Sinistro, a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa (art. 2.2 "Rivalsa" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri R.C.A.);
- nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alla Denuncia di Sinistro (art. 3 "Denuncia di Sinistro" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità civile autoveicoli terrestri R.C.A.);
- ed in tutte le altre ipotesi di cui all'art. 144 del Codice della Assicurazioni Private.

Si rinvia per maggiori dettagli agli artt. 5.4 "Rivalsa" della Sezione A – Condizioni Generali Comuni, 2.2 "Rivalsa" e 3 "Denuncia di Sinistro" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri R.C.A.

e) Franchigie, Scoperti e Massimali

AVVERTENZA: Si informa il Contraente che la copertura assicurativa è valida entro i limiti convenuti nel Contratto, ovvero i Massimali previsti in Polizza.

I Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- a. **valore del massimale per danni a persone 5.000.000 Euro**
 - o danno provocato per danni a persone 2.000.000 Euro
 - o importo risarcito 2.000.000 Euro
 - b. **valore del massimale per danni a persone 5.000.000 Euro**
 - o danno provocato per danni a persone 5.500.000 Euro
 - o importo risarcito 5.000.000 Euro.
- f) Modalità di rinnovo contrattuale
Il Contratto, di durata non inferiore ad un anno, può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" sia nella forma "senza tacito rinnovo".
Nel caso di Contratto "**con tacito rinnovo**", lo stesso si intende automaticamente rinnovato in mancanza di espressa disdetta da parte del Contraente.
Nel caso di Contratto "**senza tacito rinnovo**" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e **non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, comma del c.c.**

AVVERTENZA: La disdetta deve essere inviata dal Contraente all'intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla sede della Rappresentanza Generale per l'Italia della DONAU, mediante lettera raccomandata A/R o fax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata in Contratto. Si pone, altresì, l'attenzione del Contraente sulla



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

circostanza che qualora venga esercitata disdetta, il Contratto cesserà al momento della scadenza e non avrà luogo il Periodo di Tolleranza di cui all'art. 1901, comma 2 c.c.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 1.2. della Sezione A – “Condizioni Generali Comuni”.

II. ALTRE GARANZIE

La Compagnia offre le seguenti garanzie facoltative che saranno operanti qualora siano richiamate in Polizza e il Contraente abbia pagato il relativo Premio:

a) SOS Pack - Sezione E

La Compagnia mette ad immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti indicati nella Sezione E – “Condizioni Aggiuntive Assistenza” nei limiti e con le modalità ivi previste. Il Contraente potrà scegliere tra due diverse tipologie di copertura, “Prestazioni Formula Base” e “Prestazioni Formula estesa”, meglio dettagliate nei paragrafi E.4) e E.5). Le prestazioni di assistenza saranno erogate direttamente dalla società IMA Servizi S.c.a.r.l. e dalla sua struttura organizzativa. Per gli aspetti di dettagli si rinvia alla Sezione E – “Condizioni aggiuntive SOS Pack”.

AVVERTENZA: Per la presente garanzia sono previste limitazioni e massimali meglio specificati nei paragrafi E.4) e E.5), ai quali si rinvia. In particolare, si informa il Cliente che i massimali sono indicati al paragrafo E.4) punto 1 e al paragrafo E.5) nei punti 1, 6, 8 e 9. Nel caso di fornitura di autovettura sostitutiva, si rinvia al punto 2 del paragrafo E.5) secondo il quale le eventuali franchigie o scoperti previsti per le coperture assicurative relative all'autovettura sostitutiva rimangono a carico dell'Assicurato.

b) Corpo Veicoli Terrestri - SEZIONE F

La Sezione F disciplina le garanzie accessorie alla copertura RC-Auto denominate “Corpi Veicoli Terrestri” (CVT). Qualora il Contraente abbia scelto una o più garanzie qui di seguito descritte e pagato il relativo Premio, si applicano anche le disposizioni delle Condizioni Generali contenute nei paragrafi da F.9) a F.22).

- F.1) Incendio ed altri danni: Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine, anche se dovuto a dolo di terzi, a scoppio del serbatoio e/o dell'impianto d'alimentazione destinato al funzionamento dell'autovettura stessa.
- F.2) Furto e Rapina totale e parziale: Indennizzo dei danni materiali e diretti, anche parziali, subiti dal Veicolo in conseguenza di furto o rapina (compreso il tentativo).
- F.3) Cristalli: Indennizzo dei danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo oltre che al tettuccio panoramico in vetro, senza tenere conto della causa del danno.
- F.4) Eventi Naturali: Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al Veicolo a seguito di slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e allagamenti, grandine, tempeste di vento, cicloni, tifoni e collisione con animali selvatici, ivi compresi i danni derivati da lancio di cose scagliate su o contro l'Autoveicolo per effetto dei predetti eventi naturali.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- F.5) Eventi Socio politici e Atti vandalici: Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al Veicolo a seguito di disordini, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.
- F.6) Kasko: Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito d'urto contro ostacoli mobili e fissi (compresa la collisione con animali), urto contro altro veicolo (collisione), ribaltamento, uscita di strada, rottura di ponti e di strade, morsi di roditori su determinati parti del veicolo. Il Contraente può scegliere tra due diverse forme di copertura, "Kasko totale" e "Kasko completa", meglio specificate nel punto 2 del paragrafo F.6.
- F.7) Collisione: Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di collisione con uno o più veicoli a motore, investimento di persone o urto di animali, anche in caso di colpa grave. Si rinvia al punto 1 del paragrafo F.7 per gli aspetti di dettaglio.
- F.8) Autopack garanzie integrative: Indennizzo dei danni derivanti da perdita di chiavi, spese di custodia e parcheggio, indennizzo tassa proprietà, rimborso spese d'immatricolazione, garanzia bagaglio, trasporto vittime. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio al punto 1 del paragrafo F.8 della SEZIONE F.

Si invita il Contraente a prenderne visione delle rispettive sezioni E, F, G e H che regolano le predette garanzie aggiuntive.

AVVERTENZA: Le sopra descritte garanzie accessorie sono soggette a limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle seguenti clausole: F.1) "Incendio e altri danni" punto 1 e 2; F.2) "Furto e Rapina totale e parziale" punto 1 e 2; F.3) "Cristalli" punto 2; F.5) "Eventi Socio politici e Atti vandalici" punto 2; F.6) "Kasko" punto 2 lett. a) e punto 3; F.7) "Collisione" punto 2; F.8) "Autopack garanzie integrative" lett. e).

AVVERTENZA: Si rileva che le predette garanzie accessorie sono prestate nei limiti delle somme assicurate e/o dei massimali indicati in Polizza. Le garanzie possono essere inoltre soggette a Scoperti e/o Minimi indennizzabili e/o Franchigie se previste in Polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle seguenti clausole: F.1) "Incendio e altri danni" punto 1 e 3; F.2) "Furto e Rapina totale e parziale" punto 3; F.3) "Cristalli" punto 3; F.4) "Eventi Naturali" art. 2; F.5) "Eventi Socio politici e Atti vandalici" punto 3; F.6) "Kasko" punto 4; F.7) "Collisione" punto 3; F.15).

Si invita il Contraente a verificare la presenza di Massimali, Scoperti, Minimi non indennizzabili o Franchigie nella Sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

Assicurazione parziale: Qualora l'Assicurazione copra soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la **Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del Sinistro e quello assicurato. Ad esempio, se la somma assicurata è pari ad € 50.000,00, il valore del veicolo è di € 80.000,00 ed il danno è di € 16.000,00, l'indennizzo sarà pari ad € 10.000 (ferma l'applicazione di franchigie e scoperti), applicando la c.d. regola proporzionale (Indennizzo = Danno x Somma Assicurata / Valore delle cose assicurate).** Si rinvia per gli aspetti di dettaglio al paragrafo F.14) della Sezione F.



c) **Infortunati del Conducente- SEZIONE G**

La Compagnia copre gli Infortunati che l'Assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente dell'Autoveicolo indicato in Polizza, come meglio precisato al paragrafo G.1). Per aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni della Sezione G.

AVVERTENZA: Si rileva la presenza di specifiche ipotesi di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa offerta, pertanto, si invita il Contraente a prendere visione dei punti G.2) "Mancata abilitazione alla guida"; G.3) "Presidi di sicurezza"; G.4) "Esclusioni". La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza. Si invita il Contraente a prendere visione dei paragrafi G.6) e G.7) relativi ai valori percentuali risarcibili in caso di invalidità parziale e ai criteri di indennizzo.

AVVERTENZA: Si rileva che il paragrafo G.8) prevede una Franchigia per l'Invalidità permanente il cui valore sarà riportata in Polizza. Essa costituisce anche il minimo non indennizzabile dalla Compagnia, pertanto, qualora il grado di Invalidità Permanente sia inferiore o uguale alla percentuale di Franchigia nessun Indennizzo sarà corrisposto. Si rinvia inoltre al paragrafo G.9) che prevede limiti di Indennizzo, espressi in forma percentuale, per il rimborso spese cura.

Esemplificazioni numeriche di applicazione di franchigia/minimo non indennizzabile, scoperto e limite della somma assicurata

Per facilitarne la comprensione, di seguito s'illustra il meccanismo di funzionamento di **Scoperti, Franchigie/Minimi** non indennizzabili e limite della somma assicurata, valido per tutte le garanzie meglio descritte nella **presente Sezione 3.II. Altre Garanzie**.

1° Esempio:

- Somma assicurata € 20.000,00;
 - Danno € 3.000,00;
 - Franchigia/Minimo non indennizzabile € 500,00
- Indennizzo = € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (danno - Franchigia).

2° Esempio:

- Somma assicurata € 20.000,00;
 - Danno € 10.000,00;
 - Scoperto 10% con la Franchigia/Minimo non indennizzabile di € 500,00
- Indennizzo: € 10.000,00 - € 1.000,00 = € 9.000,00 (danno - Scoperto).

3° Esempio:

- Somma assicurata € 20.000,00;
 - Danno € 1.000,00;
 - Scoperto 10% con la Franchigia/Minimo non indennizzabile di € 500,00
- Indennizzo = € 1.000,00 - € 500,00 = € 500,00 (danno - la franchigia/minimo non indennizzabile, in quanto maggiore rispetto allo scoperto del 10% del danno).

4° Esempio:

- Somma assicurata € 50.000,00;
- Danno € 60.000,00;
- Indennizzo = € 50.000,00

3.1. Estensione della garanzia Responsabilità Civile obbligatoria

Il contratto prevede in alcuni casi, l'estensione gratuita della garanzia della Responsabilità Civile obbligatoria, prevista dalla Legge e dai regolamenti.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per maggiori dettagli si veda l'art. 1.1 alla Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri (R.C.A.).

Si rileva inoltre che la Sezione D – “Condizioni Aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile” prevede specifiche ipotesi di estensione della garanzia, che saranno valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

In particolare si evidenziano, e s’invita a prendere visione dei seguenti punti per maggiori dettagli:

- D.1) Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri Causati da Guida in Stato di Ebbrezza o sotto l’effetto di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope;
- D.2) Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme alla legge;
- D.3) Rinuncia alla Rivalsa per omissione o mancato superamento della Revisione Obbligatoria;
- D.4) Guida Esclusiva;
- D.5) Guida Esperta;
- D.6) Guida Libera.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Non hanno diritto al risarcimento del danno i soggetti indicati nell’art. 1.3 “Soggetti esclusi” della Sezione B – “CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)”, che s’invita il Contraente a leggere con attenzione.

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio rese al momento della stipula del Contratto possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.

Per le disposizioni di dettaglio si rinvia alla lettura dell’art. 5.2 “Dichiarazioni inesatte e reticenti” della Sezione A – Condizioni Generali Comuni.

Qualora il Contraente abbia sottoscritto e pagato il relativo Premio per una delle garanzie aggiuntive previste dalla Sezione F – Corpo Veicoli Terrestri, si applica inoltre la disposizione di cui al paragrafo F.16) “Esagerazione dolosa del danno” che contiene ulteriori ipotesi comportanti la **perdita del diritto all’Indennizzo**.

Il Contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle contemplate dalla legge.

AVVERTENZA: Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Nel caso di mancata comunicazione di variazioni delle circostanze che possano comportare l’aggravamento del Rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta ai sensi dell’art. 1898 C.C. Per gli aspetti di dettagli si rinvia all’art. 5.3 “Aggravamento del Rischio” della Sezione A – Condizioni Generali Comuni.

Esempio di variazione del rischio per le garanzie RC-Auto e Furto e Rapina: nel corso del contratto l’assicurato cambia la propria residenza trasferendola in un’altra città. Il cambiamento di residenza può comportare l’aggravamento del rischio, pertanto sussiste l’obbligo di comunicare tempestivamente il cambiamento di residenza alla Compagnia.

6. Premi

Il Premio, ovvero la prima rata dello stesso, devono essere pagati al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste in polizza, contro il rilascio di Quietanza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il pagamento va eseguito, mediante bonifico, altri mezzi di pagamento bancari o postali, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Intermediario tramite il quale è stato stipulato il contratto espressamente in tale qualità, oppure mediante assegno (bancario, postale o circolare) munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Intermediario nella predetta qualità. Il Premio può anche essere pagato con denaro contante, fatti salvi i limiti stabiliti dalla disciplina Antiriciclaggio.

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ovvero in base ai fattori di Rischio dichiarati dal Contraente. La valutazione del Rischio e la determinazione del Premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede della Compagnia e dell'Agenzia ove è stato stipulato il Contratto, nonché sul sito Internet www.donauassicurazioni.it.

L'importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, in tal caso gli **oneri aggiuntivi sono pari al 3 % del Premio annuo**.

AVVERTENZA: Per le garanzie diverse dalla RC-Auto la Compagnia o l'Intermediario incaricato possono applicare sconti sui premi. Tali sconti potranno essere applicati in base alle combinazioni di vendita, all'esistenza o alla mancanza di determinati presupposti oggetto di dichiarazione da parte del Contraente.

AVVERTENZA: In determinati casi di cessazione del rischio il Contraente ha diritto al rimborso della parte di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

S'invita il Contraente a prendere visione, all'interno della Sezione A – Condizioni Generali Comuni, dei seguenti articoli che regolamentano i casi e le modalità del diritto al rimborso:

- art. 8 "Trasferimento della Proprietà del Veicolo", lettera c) "Risoluzione del Contratto";
- art. 9 "Distruzione, Demolizione o Esportazione definitiva del Veicolo, lettera c) "Risoluzione del Contratto";
- art.10 "Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicoli", lettera c) "Risoluzione del Contratto";
- art. 11. 4 "Rimborso del Premio".

Inoltre, per la restituzione del Premio relativo alle eventuali garanzie aggiuntive previste dalla Sezione F - CONDIZIONI CORPI VEICOLI TERRESTRI si rinvia al paragrafo F.18).

7. Informativa in corso di contratto

DONAU s'impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato di rischio, riportante:

- la data di scadenza del Contratto
- le indicazioni in merito al premio di rinnovo
- le modalità di comunicazione della disdetta da parte del Contraente
- le variazioni apportate alla Classe di merito.

8. Attestazione dello Stato del rischio (garanzia Responsabilità Civile autoveicoli)

La Compagnia invia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del Contratto, l'Attestazione dello Stato di Rischio in conformità alle disposizioni normative. L'Attestato di Rischio viene rilasciato anche nel caso di tacito rinnovo del Contratto.

Il Contraente o se persona diversa, il Proprietario del Veicolo o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario, possono richiedere in qualunque momento l'Attestato sullo Stato di Rischio che gli sarà trasmesso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Nello stesso termine l'Attestato viene rilasciato anche in caso di risoluzione del Contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, a condizione che il Periodo di Osservazione risulti concluso.

L'Attestato sullo Stato del Rischio fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione della corretta tariffa al contratto. Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, il Contraente volesse assicurare il medesimo veicolo presso un'altra impresa assicuratrice, egli dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo il periodo di validità dell'Attestato sullo Stato di Rischio è pari a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce ed il Proprietario (o il Locatario in caso di Leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto, l'Attestato sullo Stato di Rischio, ai fini dell'assegnazione della Classe di merito è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente Contratto. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia alla lettura dell'art. 6 – "Attestazione dello Stato del Rischio" della Sezione A – Condizioni generali comuni.

Si invita il Contraente a prendere visione della Sezione C – "Condizioni speciali dell'Assicurazione Obbligatoria per la responsabilità civile (Forme Tariffarie) che ai punti C.3 e C.4 descrive i criteri di individuazione della Classe di merito di Conversione Universale.

AVVERTENZA: La Classe di merito di Conversione Universale (c.d. CU) riportata sull'Attestato dello Stato di Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RC-Auto di ciascuna compagnia.

9. Recesso

In caso di variazioni tariffarie il Contraente può recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R o consegna a mano, ovvero a mezzo telefax inviata alla sede della Rappresentanza Generale per l'Italia della DONAU o all'Agenzia presso la quale è assegnato il Contratto, entro il giorno della scadenza. In tal caso non troverà applicazione il termine di tolleranza di quindici giorni di cui all'art. 1901, comma 2 c.c.

In caso di variazioni tariffarie **non connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie Norme tariffarie e superiori al tasso programmato d'inflazione**, il Contraente può recedere dal Contratto mediante comunicazione da effettuarsi **con raccomandata a/r o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax**, inviata alla sede della Rappresentanza Generale per l'Italia della DONAU o all'Agenzia presso la quale è stato assegnato il Contratto, **entro il giorno di scadenza del Contratto.**

AVVERTENZA: Per le garanzie di cui alla Sezione F - CONDIZIONI CORPI VEICOLI TERRESTRI si segnala che il paragrafo F.18) prevede la facoltà di recesso per il Contraente e la Compagnia da esercitarsi dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e sino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Nei contratti di durata pluriennale il Contraente ha la facoltà di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

10. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal Contratto

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento del premio o delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

12. Regime fiscale

Le imposte e le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da DONAU.

Il Contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- **RC-Autoveicoli terrestri ed SOS Pack:** verranno applicate le imposte definite su base provinciale come previsto dal *D.Lgs.6 maggio 2011, n. 68* (oltre al 10,5 %. Quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale);
- **Incendio, Furto /Rapina, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Kasko, Collisione e Autopack:** 13,5%;
- **Infortunati del Conducente:** 2,5 %

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Procedura per il risarcimento del danno

13.1 Garanzia Responsabilità Civile autoveicoli

Ai sensi dell'art. 150 comma 2 del Codice delle Assicurazioni la Compagnia non è soggetta al sistema di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e non ha aderito alla Convenzione imprese per il risarcimento diretto (CARD). ***Pertanto, al Contratto non si applicano le disposizioni relative alla procedura del risarcimento diretto e in caso di Sinistro derivante dalla circolazione del veicolo, il danneggiato o gli aventi diritti dovranno sempre indirizzare la richiesta di risarcimento per i danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro, a mezzo lettera raccomanda A/R, secondo quanto previsto all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.***

Per le disposizioni di dettaglio si rinvia all'art. 3 della Sezione B – “Condizioni Generali Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri (R.C.A.)”.

La denuncia di sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 (“modulo blu”), e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

AVVERTENZA: La denuncia deve essere presentata all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Rappresentanza Generale per l'Italia della DONAU entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

In ogni caso, consultando il sito internet www.donauassicurazioni.it sarà possibile ottenere l'indicazione per la formalizzazione della denuncia e per l'individuazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. DONAU si riserva, in tale ipotesi, il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

L'impresa che assicura il responsabile del sinistro, è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei seguenti termini:

Per i sinistri con soli danni a cose:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:

- entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore.

13.2 Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile autoveicoli

AVVERTENZA: *Per le coperture diverse dalla RC-Auto il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate negli articoli relativi alla procedura di liquidazione delle rispettive sezioni. Pertanto si invita il Contraente a prendere visione delle seguenti clausole per gli aspetti di dettaglio:*

- a) per la garanzia "SOS Pack": paragrafo E.2 della Sezione E – "Condizioni Aggiuntive SOS Pack"
- b) per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri" (CVT): paragrafi F. 9), F.13) e F.14) della Sezione F – "Condizioni Corpi Veicoli Terrestri"
- c) per la garanzia infortuni del conducente: paragrafi G.7), G.10) e G.13) della Sezione G – "Condizioni protezione del conducente".

AVVERTENZA: *La Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri relativi alla garanzia SOS Pack, alla società IMA Servizi Srl. – P.zza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) e alla sua struttura organizzativa, come specificato nel paragrafo E.2) "Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni".*

14. Incidenti stradali con controparti estere (garanzia Responsabilità Civile autoveicoli)

Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un Veicolo immatricolato all'estero:

- se il sinistro è avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata A/R all'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale ("UCI"), all'indirizzo **UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO** indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute sul sito internet <http://www.ucimi.it/>.
- se il sinistro è avvenuto all'estero si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero", artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

15. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro (garanzia Responsabilità Civile autoveicoli)

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle Regole Evolutive. A tal fine, il Contraente dovrà offrire alla Compagnia il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di Osservazione precedente alla data di scadenza del Contratto.

In caso di rimborso, la Compagnia provvederà a consegnare al Contraente una nuova Attestazione sullo Stato di Rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Si rinvia al punto C.5) della Sezione C - Condizioni Speciali dell'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (Forme Tariffarie) per le disposizioni di dettaglio.

16. Accesso agli atti della Compagnia (garanzia Responsabilità Civile autoveicoli)

Conformemente a quanto disposto dall'art. 146 del Codice delle Assicurazioni, DONAU garantisce il diritto di accesso agli atti da parte dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati in Italia quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Il diritto di accesso può essere esercitato:

- a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali la compagnia non ritiene di fare offerta;
- b) in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
 - decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
 - decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
 - decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- c) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere fatta per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

DONAU Versicherung AG
Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano (MI)
Ufficio Sinistri
Fax: 02 897569 40

oppure all'intermediario presso il quale è assegnato il contratto.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia, indirizzandoli a **Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Reclami Assistenza Clienti** - Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano - Tel.: 02 8975691 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 89756920 - email: reclami@donauassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'**ISVAP Servizio Tutela degli Utenti**, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c)** breve descrizione del motivo di lamentela;
- d)** copia del reclamo presentato alla Donau e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e)** ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza

Accessori non di serie	Ogni dotazione, identificata in Polizza, non fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo.
Agenzia	L'Intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del RUI e incaricato dalla Compagnia.
Antifurto	Impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche e/o meccaniche.
Antifurto Satellitare	Tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza.
Aree Aeroportuali	Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato	La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il Contratto.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione.
Assicurazione a primo rischio assoluto	Forma di assicurazione per la quale la Compagnia si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile).
Attestato di Rischio/ Attestazione sullo Stato del Rischio	Il documento, ai sensi dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Atto Vandalico	Atto, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere l'autovettura.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale la Compagnia deve liquidare l'Indennizzo in caso d'infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, in parti uguali tra loro.
Carta Verde	Certificato internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione del Veicolo negli stati esteri in esso indicati.
Certificato (Certificato di Assicurazione)	Il certificato di Assicurazione è il documento che nell'Assicurazione obbligatoria RC-Auto viene rilasciato dalla Compagnia attestante l'adempimento dell'obbligo di Assicurazione. Dal Certificato deve risultare, tra l'altro, il Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio. E' obbligatorio tenerlo a bordo del Veicolo a disposizione per eventuali controlli.
Circolazione	Il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Classe di Conversione Universale (C.U.)	Meccanismo con regole di assegnazione ed evoluzione per rappresentare la storicità del Rischio del Veicolo assicurato che consente alle classi di merito delle varie compagnie di Assicurazione di essere fra loro comparabili, in modo da facilitare i passaggi da un assicuratore all'altro.
Classe Di Merito	Categoria alla quale il Contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (Compagnia delegataria).
Codice delle Assicurazioni	Il Codice delle Assicurazioni private approvato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Compagnia	L'impresa assicuratrice, ovvero DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via Bernardo Quaranta, 45, la sede secondaria italiana della DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group con sede in Vienna, Schottenring 15 (Austria).
CONSAP	La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).
Consulente Tecnico	Professionista esperto che in caso di sinistro fornisce la sua attività peritale, su incarico di una Parte in causa o su incarico del Giudice (CTU)
Contraente	La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il Contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra cui quello di pagare il Premio.
Contratto	Il contratto di Assicurazione.
Danno Parziale	Sussiste Danno Parziale qualora in seguito ad un evento coperto da Assicurazione, le spese di riparazione non siano superiori all'80 % del Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.
Danno Totale	Sussiste Danno Totale qualora in seguito ad un evento coperto da Assicurazione: <ul style="list-style-type: none">- l'Autovettura sia stata distrutta o andata perduta; oppure- le spese di riparazione sono superiori all'80% del Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.
Degrado	Deprezzamento del veicolo e/o delle sue componenti dovuto ad usura e/o invecchiamento
Denuncia	Avviso del verificarsi di un Sinistro alla Compagnia o all'Agenzia.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Disdetta	Comunicazione che il <u>Contraente</u> deve inviare, entro il termine di preavviso fissato dal Contratto, alla Compagnia o viceversa, per evitare la tacita proroga del <u>Contratto di assicurazione</u> .
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia	La Compagnia che presta le garanzie stabilite nel Contratto.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione territoriale	Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Eventi naturali	Intemperie o eventi naturali che potrebbero provocare danni al veicolo assicurato, quali: grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, inondazione, valanghe, slavine e alluvioni.
Famigliare Convivente	Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
Fascicolo Informativo	Il documento predisposto dalla Compagnia ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, costituito dalla Nota informativa e le Condizioni generali, speciali e particolari applicabili al Contratto, e consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.
Franchigia	Parte dell'Indennizzo, contrattualmente pattuita per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo Scoperto, che viene espresso in percentuale e, essendo applicato sul valore del danno, non ha un ammontare definibile a priori..
Furto	È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Danno subito dall'autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi dell'autoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma.



Incidente	Qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro autoveicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per conducente e passeggeri.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario	L'Intermediario assicurativo iscritto regolarmente nel RUI mediante il quale è stato stipulato il Contratto.
Invalidità Permanente	La perdita definitiva ed irrimediabile, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.
Istituto di cura	Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, a fornire assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
ISVAP	Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, sugli intermediari di Assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Leasing	Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Locatario	L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
Massimale	Somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di risarcimento del danno.
Minimo non indennizzabile	Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato e viene espresso in cifra fissa. Solitamente il minimo non indennizzabile viene associato ad uno Scoperto. In questo caso la parte del danno a carico dell'Assicurato (e quindi non risarcibile) sarà pari al valore più elevato tra l'ammontare dello Scoperto e l'importo del Minimo non indennizzabile.
Norme Tariffarie	Le norme regole della Compagnia che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
Nucleo Familiare	Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.
Optional	Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Parti	Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Compagnia.
Periodo di Tolleranza	Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal Contratto - entro il quale, ai sensi dell'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile, l'Assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto.
Periodo di Assicurazione	Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Periodo di Osservazione	Il periodo rilevante ai fini dell'applicazione delle Regole Evolutive per la determinazione della Classe di Merito.
Perito	In genere, libero professionista incaricato dall' impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall' Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile , dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro . I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall' ISVAP
Polizza	La scheda sottoscritta dal Contraente e dalla Compagnia comprovante l'esistenza ed il contenuto del Contratto di Assicurazione. La Polizza viene emessa dalla Compagnia e consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.
Polizza Amministrata con Libro Matricola	La Polizza che ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
Proprietario del Veicolo	Intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quietanza	Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del Premio/della rata di Premio o dell'indennizzo rilasciata dal percettore della stessa somma (rispettivamente, la Compagnia o l'Assicurato/terzo danneggiato). La Quietanza per il pagamento del Premio viene rilasciata dalla Compagnia o dall'Agente e indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Rapina	É il reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683


RC-Auto (Responsabilità Civile Auto)	I Rischi della Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'Assicurazione.
Reato	Violazione della legge penale.
Regole Evolutive	Modalità definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della Classe di Merito.
Responsabilità Paritaria	Ricorre nei casi in cui la Responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità Principale	Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la Responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di Responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Ricovero	La degenza comportante almeno un pernottamento in istituto di cura, documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
RUI	Il Registro per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'ISVAP.
Scoperto	La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di Polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Somma Assicurata	È l'importo dichiarato dal Contraente, che rappresenta il limite massimo della prestazione della Compagnia.
Struttura Organizzativa	(per la garanzia SOS Pack): la struttura di IMA Servizi Srl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di supporto.
Stato Di Necessità	L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
Tariffa	La Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del Contratto.
Terzi	Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni.




Valore a Nuovo	È l'importo dichiarato dal Contraente, che rappresenta il limite massimo della prestazione della Compagnia.
Valore Commerciale	Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il Valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima pubblicata nel mese di accadimento del sinistro. Per gli altri veicoli, il Valore del bene in comune commercio.
Veicolo	Indica qualunque Veicolo a motore dotato di due o più ruote.

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

ppa. 
Caleri

ppa. 
Dr. Frühberger



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

DanubioDrive

Condizioni di Polizza Autovetture e Autotassametri



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI	5
Art. 1 – Durata del Contratto	5
Art. 2 - Condizioni Applicabili	5
Art. 3 - Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia	6
Art. 4 - Estensione Territoriale	6
Art. 5 - Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente	6
Art. 6 - Attestazione dello Stato di Rischio	7
Art. 7 - Rilascio di Duplicati	8
Art. 8 - Trasferimento della Proprietà del Veicolo	8
Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo	9
Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo	9
Art. 11 - Sospensione in corso di Contratto	10
Art. 12 - Riattivazione del Contratto	11
Art. 13 - Imposte e Tasse	12
Art. 14 - Competenza territoriale	12
Art. 15 – Altre Assicurazioni	12
Art. 16 - Forma delle Comunicazioni	12
Art. 17 – Prescrizione	12
Art. 18 - Rinvio alle Norme di Legge	12
SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)	13
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	13
Art. 2 – Rischi Esclusi e Rivalsa	14
Art. 3 – Denuncia di Sinistro	15
Art. 4 - Gestione delle Vertenze	15
SEZIONE C- CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE	16
C.1) Bonus/Malus per Autovetture	16
C.2) Periodi di osservazione della sinistrosità	16
C.3) Classe di Merito di conversione universale	16
C.4) Classe di merito "DONAU" e percorso evolutivo	19
C. 5) Facoltà del Contraente di Rimborsare i Sinistri Liquidati	23
C. 6) Sostituzione del Contratto	23
C. 7) Sostituzione dell'autovettura	23
SEZIONE D- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE	24
D. 1) Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope	24
D. 2) Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme alla legge	24
D. 3) Rinuncia alla Rivalsa per Omissione o Mancato Superamento della Revisione Obbligatoria	24
D. 4) Guida Esclusiva	24
D. 5) Guida Esperta	24



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

D. 6) Guida libera.....	25
D. 7) Non tacita proroga	25
SEZIONE E - CONDIZIONI AGGIUNTIVE SOS PACK	26
E. 1) Rischio assicurato	26
E. 2) Gestione dei Sinistri ed erogazione della prestazioni	26
E. 3) Persone assicurate	26
E. 4) Prestazioni Formula Base	26
E.5) Prestazioni Formula Estesa	27
E.6) Estensione territoriale	29
E.7) Competenza territoriale.....	29
E.8) Modalità per la richiesta di intervento.....	29
SEZIONE V - VINCOLI	31
V. 1) – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o di società di Leasing.....	31
V. 2) – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del Contratto di Leasing).....	31
SEZIONE F - CONDIZIONI CORPI VEICOLI TERRESTRI	32
F.1) Garanzia Incendio ed altri danni.....	32
F.2) Furto e Rapina Totale e Parziale.....	33
F.3) Cristalli.....	34
F.4) Eventi Naturali	34
F.5) Eventi Socio Politici e Atti Vandalici	35
F.6) Kasko	35
F.7) Collisione.....	36
F.8) Autopack Garanzie Integrative	37
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI	39
F. 9) Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro	39
F.10) Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate.....	39
F. 11) Degrado d’uso e determinazione dell’ammontare del danno	39
F. 12) Modalità di determinazione dei costi di ripristino o di sostituzione in caso di danno parziale	40
F.13) Pagamento dell’Indennizzo	40
F.14) Determinazione dell’ammontare del danno – proporzionale e IVA – pagamento dell’Indennizzo	41
F.15) Franchigia e Scoperto a carico dell’Assicurato	41
F.16) Esagerazione dolosa del danno	41
F.17) Commissione dei Periti.....	41
F.18) Facoltà di recesso	42
F.19) Obblighi di salvataggio	42
F.20) Recuperi.....	42
F.21) Diritto di surrogazione	42
F.22) Competenza territoriale.....	43
SEZIONE G - CONDIZIONI PROTEZIONE DEL CONDUCENTE	44
G.1) Oggetto della garanzia.....	44
G.2) Mancata abilitazione alla guida.....	44
G.3) Presidi di sicurezza.....	44



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

G.4) Esclusioni.....	44
G.5) Morte.....	45
G.6) Invalidità permanente da Infortunio	46
G. 7) Criteri di indennizzabilità.....	47
G. 8) Franchigia su Invalidità permanente.....	48
G. 9) Rimborso spese cura.....	48
G. 10) Cosa fare in caso di Sinistro.....	49
G. 11) Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo.....	49
G. 12) Pagamento dell'Indennizzo.....	50
G. 13) Rinuncia all'azione di surroga.....	50
G. 14) Esonero denuncia altre assicurazioni	50
G. 15) Sostituzione del Contratto per cambio Autovettura	50
G.16) Competenza territoriale	50



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Art. 1 – Durata del Contratto

1.1 Durata

Salvo diverso accordo tra le parti, il Contratto, è stipulato per una durata annuale.

Qualora il Contratto venga concluso per un periodo di un anno più frazione di anno, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale. Alla scadenza del suddetto periodo il Contratto verrà rinnovato, **secondo le condizioni contrattuali ed economiche vigenti al momento del rinnovo**, per il periodo di un anno.

Qualora il Contratto venga emesso in sostituzione e per la residua durata di un altro Contratto annuale, esso **non sarà considerato “Contratto di durata inferiore all’anno”** ai sensi del successivo punto 1.3. La disdetta eventualmente comunicata per il contratto sostituito vale, **salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente**, anche per il Contratto sostituito concluso con la Compagnia.

1.2 Tacito rinnovo

In mancanza di disdetta del Contraente o della Compagnia inviata, **mediante lettera raccomandata A/R o fax, almeno 15 giorni prima della scadenza** indicata nella Polizza, il Contratto di durata non inferiore ad un anno **si intenderà automaticamente rinnovato**. La disdetta deve essere inviata dal Contraente all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla sede della Rappresentanza Generale per l'Italia della DONAU.

In caso di disdetta il Contratto cesserà al momento della scadenza e, di conseguenza, **non si applicheranno** le disposizioni dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile relative al **Periodo di Tolleranza**.

1.3 Contratti di durata inferiore ad un anno

Ai contratti di durata inferiore all'anno **non si applicano le disposizioni relative al tacito rinnovo e alla sospensione**. E' altresì **esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere **comprovate da idonea documentazione**.

Art. 2 - Condizioni Applicabili

2.1 Condizioni di Assicurazione

Al Contratto si applicano le Norme Tariffarie e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della sua conclusione o, in caso di rinnovo, al momento del rinnovo dello stesso. Le Condizioni di Polizza si trovano all'interno del Fascicolo Informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza e sono inoltre disponibili presso ogni Agenzia della Compagnia e sul sito internet www.donauassicurazioni.it, dove è possibile calcolare un preventivo gratuito.

2.2 Variazioni tariffarie

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare le Norme Tariffarie al momento della scadenza annuale. A tal fine, **almeno trenta giorni prima della scadenza**, le nuove condizioni di Premio saranno comunicate per iscritto al Contraente e **rese disponibili presso tutte le Agenzie e sul sito internet della Compagnia**.

Ai sensi dell'art. 172 del Codice delle Assicurazioni, in caso di variazioni tariffarie, **escluse quelle connesse all'applicazione di Regole Evolutive nelle varie Norme Tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione**, il Contraente può recedere dal Contratto mediante comunicazione da effettuarsi **con raccomandata a/r o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax**, inviata alla sede della Compagnia, all'Agenzia presso la quale è stato stipulato il Contratto, **entro il giorno di**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

scadenza del Contratto. In tal caso non si applica il Termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma del Codice Civile.

Il pagamento del nuovo Premio equivale all'accettazione dello stesso e comporta il rinnovo del Contratto alle condizioni tariffarie proposte dalla Compagnia.

Art. 3 - Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia

3.1 Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di Quietanza.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia o altro Intermediario tramite il quale è stato stipulato il Contratto, autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore (Certificato, Contrassegno e Carta Verde).

3.2 Decorrenza della Garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha **effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima o non paga il Premio alla successiva scadenza annuale, l'Assicurazione **resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed **il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.**

Art. 4 - Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Principato di Andorra. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Compagnia rilascia il Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

L'Assicurazione **non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.**

La garanzia è operante secondo le condizioni ed **entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria RC-Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Compagnia, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 5 - Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente

5.1 Determinazione del Premio

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento all'autovettura ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al conducente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell'Attestazione sullo stato di Rischio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

5.2 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio (ad es. sesso, età, luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing, Classe di Conversione Universale, Sinistri degli anni precedenti, ecc.), **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

5.3 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.** Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di variazioni delle circostanze che possano comportare l'aggravamento del Rischio, **il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

5.4 Rivalsa

Per la garanzia RC-Auto, in caso di dichiarazioni inesatte o di mancata comunicazione ai sensi dei predetti punti 5.2 e 5.3, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.

Art. 6 - Attestazione dello Stato di Rischio

6.1 Termini per il rilascio

La Compagnia invia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del Contratto, l'Attestazione dello stato di Rischio in conformità alle disposizioni normative. L'Attestato di Rischio viene rilasciato anche nel caso di tacito rinnovo del Contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 134 comma 1**bis** del Codice delle Assicurazioni, il Contraente può chiedere, nel corso di validità del Contratto, l'Attestazione dello stato di Rischio riferito all'ultimo Periodo di Osservazione concluso. In tal caso la Compagnia invia l'Attestato di Rischio entro 15 giorni dalla data della richiesta. Negli stessi termini l'Attestato di Rischio viene rilasciato anche in caso di risoluzione del Contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, a condizione che il periodo di Osservazione risulti concluso.

L'Attestato di Rischio viene rilasciato al Contraente o al Proprietario del Veicolo, se persona diversa dal Contraente. Inoltre, l'Attestato di Rischio potrà essere rilasciato anche al Locatario, nel caso dei contratti di Leasing, o all'acquirente con patto di riservato dominio o all'usufruttuario del Veicolo.

Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più assicuratori, l'Attestazione viene rilasciata dalla Delegataria.

6.2 Esclusioni

La Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio nel caso di:

- (a) sospensione della garanzia nel corso del Contratto;**
- (b) Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- (c) Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- (d) Contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;**
- (e) cessione del Contratto per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 7 - Rilascio di Duplicati

Nel caso in cui la Polizza, il Certificato, il Contrassegno o l'Attestato di Rischio si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta del Contraente.

Se la perdita della Polizza, del Certificato, del Contrassegno o dell'Attestato di Rischio sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia la **copia della Denuncia** sporta alla competente Autorità.

Art. 8 - Trasferimento della Proprietà del Veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente **è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano, o all'Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione, e potrà richiedere, a scelta irrevocabile, una delle seguenti soluzioni:

a) **SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione legale dei beni. In questo caso la Compagnia procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul Contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato**.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore**. Qualora il Veicolo sostituito resti invenduto, lo stesso potrà essere assicurato dalla Compagnia con un nuovo Contratto da assegnarsi alla Classe di Merito CU 14.

b) **CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può cedere il Contratto all'acquirente del Veicolo. In tal caso, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia e all'acquirente del Veicolo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. **Il Contraente cedente resta obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento della predetta comunicazione alla Compagnia**.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse ulteriori cessioni del Contratto ceduto. Il Contratto si risolverà comunque alla sua naturale scadenza; pertanto, al fine di assicurare **successivamente lo stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto**.

Per tale motivo, la Società non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

c) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. Contestualmente alla richiesta di risoluzione del Contratto il Contraente dovrà **restituire alla Compagnia il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde**.

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Per i **Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio** richiesta al momento della stipulazione del Contratto.



Il Contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che alla Compagnia o all'Agenzia **siano stati restituiti il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde**. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo il Contraente ha diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta **dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo**.

Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo

Nel caso di distruzione, demolizione ovvero esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è **tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano o all'Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione e può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde relativi al Veicolo distrutto, demolito o esportato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione legale dei beni.

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 8 "Trasferimento della proprietà del Veicolo".

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto indicando la data dell'effettiva distruzione, demolizione o esportazione definitiva o la data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione. Contestualmente alla predetta comunicazione il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia **il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde**, ad eccezione del caso che i predetti documenti siano andati distrutti con il Veicolo.

Fermo restando il **diritto della Compagnia di verificare l'esattezza delle dichiarazioni** fornite dal Contraente, il Contratto si risolve alla data indicata dal Contraente nella predetta comunicazione, **e comunque non prima della data della restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione o della restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi**.

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il **Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde. **Il Contraente deve inoltre consegnare copia della Denuncia presentata all'Autorità competente.**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, il Contratto si **risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della Denuncia di furto o rapina** presentata all'Autorità competente.



Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi del successivo articolo 11 della presente Sezione A, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- **SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO**
Il Contratto viene reso valido per un altro Veicolo appartenente al Proprietario del Veicolo rubato o del coniuge in regime di comunione legale dei beni. La Compagnia procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sostituito. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**
- **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
Il Contratto **si risolve il giorno successivo alla Denuncia** presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Tuttavia, la Compagnia **non rimborserà la parte di Premio relativa alla garanzia Furto e rapina**.
Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Art. 11 - Sospensione in corso di Contratto

11.1 Termini e modalità

Il Contraente che intende sospendere la garanzia in corso di Contratto è tenuto a **darne comunicazione** alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, **restituendo il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde.**

La Compagnia ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre **dalle ore 24.00 del giorno di restituzione dei suddetti documenti assicurativi**, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha **decorrenza dal giorno successivo a quello della Denuncia** presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di un anno assicurativo non possono essere richieste più di due sospensioni.

11.2 Integrazione del Premio

Al momento della sospensione, il Periodo di Assicurazione in corso per il quale sia stato corrisposto il Premio deve avere una residua durata pari **almeno a trenta giorni**. Qualora tale durata sia inferiore, il **Premio deve essere proporzionalmente integrato** al fine di coprire un periodo residuo di Assicurazione pari a trenta giorni. In ogni caso, la Compagnia rinuncia alle successive rate di Premio, ancorché di frazionamento.

11.3 Esclusioni

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del Veicolo venduto;
- per Polizza Amministrata con "Libro Matricola";
- per i contratti di Assicurazione temporanea di veicoli a motore.

11.4 Rimborso del Premio

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si risolve. In tal caso, salvi i casi previsti dal successivo capoverso, il Premio pagato resta acquisito dalla Compagnia e per i Contratti con frazionamento



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del Contratto.

Qualora entro dodici mesi dalla data di sospensione del Contratto si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del Veicolo, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dalla decorrenza della sospensione**. La Compagnia procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione del Premio ai sensi del precedente punto 11.2.

Art. 12 - Riattivazione del Contratto

12.1 Termini e modalità

Entro dodici mesi dalla decorrenza della sospensione il Contraente può chiedere la riattivazione del Contratto alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, presentando l'appendice di sospensione di cui all'articolo 11.1. All'atto della riattivazione del Contratto, il Premio viene determinato sulla base della Tariffa e della formula Tariffaria in vigore sul Contratto sospeso.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, le scadenze per il pagamento delle rate di Premio e la durata (scadenza annuale) del Contratto sospeso rimarranno invariate. La parte del Premio pagata e non goduta relativa al periodo della sospensione rimarrà acquisita dalla Compagnia; quest'ultima rimborserà, invece, l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di Osservazione non subisce interruzioni.

Qualora la **sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi** sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del Contratto vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione. La parte del Premio pagata e non goduta, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione, sarà imputata, a favore del Contraente, sulla parte del Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del Contratto. Il Periodo di Osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

A fini dell'applicazione delle Regole Evolutive previste dalle Condizioni Speciali, la **Compagnia terrà in ogni caso conto dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.**

12.2 Riattivazione per altro Veicolo

Nella sua richiesta di riattivazione il Contraente può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo, purché il Proprietario del Veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in regime di comunione legale dei beni ed a condizione che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. Tali circostanze devono essere **comprovate da idonea documentazione.**

Ferme le condizioni per la riattivazione di cui al punto 12.1. e al capoverso precedente, al caso di riattivazione per altro Veicolo si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni sul trasferimento della proprietà del Veicolo (Art. 8.1 lett. a) della presente Sezione A).

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano **compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**



Art. 13 - Imposte e Tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 14 - Competenza territoriale

Per le controversie nascenti dal Contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede la Compagnia.

Art. 15 – Altre Assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, Il Contraente/Assicurato deve darne **avviso scritto a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 Cod. Civile.

La mancata comunicazione, ex art. 1910 del Codice Civile, può comportare la perdita del diritto alla prestazione indennitaria.

Art. 16 - Forma delle Comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni debbono farsi **per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r o fax** all'attenzione della Compagnia, Via Bernardo Quaranta, 45, 20139 Milano, fax n. +39 02 897569 20 oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto di Assicurazione.

Art. 17 – Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto **si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda**. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine **decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione**.

Art. 18 - Rinvio alle Norme di Legge

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni contrattuali valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1.1 Assicurazione obbligatoria

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i Rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel Contratto, le somme (ivi inclusi capitale, interessi e spese) dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi,.

Quando il Veicolo assicurato è un **rimorchio identificato munito di targa propria**, l'Assicurazione vale esclusivamente per i danni a Terzi cagionati dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

L'Assicurazione copre anche:

- la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private, **escluse le Aree Aeroportuali**, sia civili sia militari. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;**
- la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
- la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- la Responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote**, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- la Responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché **conseguenti alla circolazione del Veicolo;**
- PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la Responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;**
- PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE: la Responsabilità del Contraente, del Conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.**

1.2 Garanzie aggiuntive e Massimali

La Compagnia assicura, inoltre, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate successivamente nella Sezione D, i Rischi ivi indicati, **a condizione che siano state espressamente richiamate in Polizza.**

I Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

1.3 Soggetti esclusi

Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal Contratto di Assicurazione obbligatoria il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 122 comma 2 del Codice delle Assicurazioni che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, **non sono inoltre considerati Terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai Contratti di Assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:**

- **Il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio di cui all'art. 2054 comma 3 del Codice Civile ed il Locatario di cui all'art. 91 comma 2 del Nuovo codice della strada;**
- **Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del Sinistro e dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;**
- **Quando l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.**

Art. 2 – Rischi Esclusi e Rivalsa

2.1 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i **danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'art. 124 del Codice delle Assicurazioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

Inoltre, salvo che non sia diversamente convenuto, **l'Assicurazione non è operante:**

- a) se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di **autoveicolo adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco **non vi è una persona abilitata** a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di **Veicolo con "targa prova"**, se la circolazione avviene **senza l'osservanza delle disposizioni** vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il **trasporto è vietato o abusivo** o comunque se **non è conforme** alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il **noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza** od il **Veicolo non sia guidato dal Proprietario** (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), **da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;**
- f) se il conducente al momento del Sinistro **guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- g) se il Veicolo assicurato **non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria** ai sensi delle disposizioni in vigore;
- h) in caso di **dolo del conducente.**

2.2 Rivalsa

Nei casi indicati al precedente comma 2.1. e in tutte le altre ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

- La Compagnia rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è **provato il superamento dell'esame teorico-pratico** di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
 - il conducente guida con patente scaduta, purché la **patente successivamente rinnovata** abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**

- La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'ente o della società, che siano proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni alla persona causati a Terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia sanzionabile ai sensi degli artt. 186, 186 bis o 187 del Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente/società fosse stato/a, prima del Sinistro, a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 3 – Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso del Sinistro, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, alla sede della Compagnia o all'Agenzia, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro ("modulo blu") previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni. La Denuncia deve essere presentata immediatamente e comunque **entro tre giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

A tal fine il Contraente/Assicurato potrà farsi assistere dal Contact Center della Compagnia contattando il **numero verde 800.978.549** o recandosi presso l'Agenzia presso la quale è stato stipulato il Contratto.

Alla Denuncia devono far seguito, **nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro e, in genere, tutti i dati e documenti richiesti dalla Compagnia.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla Denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La Compagnia si riserva, in tale ipotesi, il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 4 - Gestione delle Vertenze

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando i danneggiati non siano stati risarciti a titolo definitivo.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Compagnia lo richieda espressamente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE C- CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (FORME TARIFFARIE)

Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

C.1) Bonus/Malus per Autovetture

La presente Assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione, e l'assegnazione ad un percorso evolutivo "DONAU", articolato in 27 Classi di merito, determinata in base alla Classe di Conversione Universale, riportata nell'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Per la stipula del Contratto con formula Bonus/Malus, il **Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo o il certificato di proprietà.**

C.2) Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle Regole Evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus/Malus, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- Periodi successivi: inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di rinnovo del Contratto il Periodo di Osservazione in corso non viene interrotto.

C.3) Classe di Merito di conversione universale

• CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE

Per le autovetture non fornite della Classe di Merito di Conversione Universale (C.U.) l'individuazione della Classe Universale avviene secondo i criteri sotto riportati.

- In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del Contratto si applica la Classe di Merito C.U. 14.
- Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri, il Contratto è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestato di Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della Classe di Conversione Universale indicata.

• DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – REGOLE SPECIFICHE

- Il Contratto è assegnato alla Classe di Merito C.U. 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure l'appendice di cessione del Contratto.** Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'Attestazione sullo Stato del Rischio.
- Nel caso di autovettura già assicurata all'estero, **il Contratto è assegnato alla Classe di Merito C.U. 14**, a meno che il Contraente consegni la **dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** che consenta di individuare la Classe di Conversione Universale come riportato nella successiva Tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello Stato del Rischio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

TABELLA 1

Anni senza sinistri	5	4	3	2	1	0
Classe di Merito	9	10	11	12	13	14

Non sono considerate annualità senza Sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (Non Assicurato) o ND (Non Disponibile).

Si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità Principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

- c) La disposizione di cui alla lettera a) non si applica qualora il precedente Contratto sia stato stipulato presso un assicuratore al quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente **provi di aver richiesto l'attestazione all'assicuratore o al commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione**, o se il Contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la Classe di Merito C.U. alla quale era stato assegnato. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- d) Nel caso di autovettura in precedenza assicurata, con formule tariffarie Bonus/Malus, per durata inferiore all'anno, il Contratto è assegnato alla medesima Classe di Merito C.U. cui il Contratto temporaneo risultava assegnato. **Qualora tale Contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe C.U. il Contratto è assegnato alla C.U. 14.**
- e) Nel caso di **trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione di beni**, di un'autovettura, la Compagnia riconosce la classe C.U. già maturata sull'autovettura.
- f) In caso di mutamento della titolarità dell'autovettura che comporti un passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione sullo stato di Rischio deve essere inviata a quest'ultimo e la Compagnia riconosce la C.U. maturata sull'autovettura.
- g) Qualora la Classe di Merito C.U. precedentemente attribuita ad una autovettura sia stata trasferita su un'altra autovettura di proprietà dello stesso Assicurato e la precedente autovettura sia stata consegnata in conto **vendita e non risulti venduta**, ovvero sia stata oggetto di furto o rapina con successivo ritrovamento, **la Compagnia attribuisce la C.U. 14 alla precedente autovettura invenduta o ritrovata.**
- h) La Compagnia assegna all'autovettura la medesima classe C.U. della precedente autovettura nel caso in cui il Proprietario di una autovettura possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione sullo stato di Rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
- Vendita;
 - Demolizione;
 - Furto o rapina di cui sia esibita Denuncia alle Autorità competenti;
 - Certificazione di cessazione della circolazione;
 - Definitiva esportazione all'estero;
 - Consegna conto vendita.
- i) La Compagnia in tutti i casi di stipulazione di un nuovo Contratto relativo ad un'ulteriore autovettura, acquistata dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo Nucleo Familiare, non può assegnare al Contratto una classe più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo Attestato di Rischio conseguito sull'autovettura già assicurata.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- j) Nel caso di autovettura acquistata da soggetto utilizzatore di autovettura in Leasing operativo o Full Leasing, il Contratto è assegnato alla classe C.U. risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto criteri di individuazione DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE e facendo riferimento alla Tabella 1 per l'assegnazione alla corretta C.U., valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento ISVAP n. 4 del 9.8.2006.
- k) Nel caso di autovettura già assicurata precedentemente in forma diversa da quella Bonus/Malus ed il Contraente esibisca la relativa Attestazione, la polizza è assegnata, all'atto della stipulazione, ad una delle classi di Conversione Universale determinata in funzione del numero di annualità senza sinistri, secondo i criteri riportati nella precedente Tabella 1.
- **EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)**
Per le annualità successive a quella di stipulazione, il Contratto viene assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti secondo quanto riportato nella Tabella 2 – Classe di assegnazione C.U., in base ai Sinistri osservati ed in base alle seguenti regole:
 - Assenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione non sono stati pagati Sinistri, neppure a titolo parziale, con Responsabilità Principale o con percentuale di Responsabilità Paritaria cumulata pari o superiore al 51%, il Contratto è assegnato alla classe immediatamente inferiore (bonus).
 - Presenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione sono stati pagati Sinistri, anche a titolo parziale, con Responsabilità Principale o con percentuale di Responsabilità Paritaria cumulata pari o superiore al 51%, il **Contratto è assegnato alla Classe di Merito secondo le Regole Evolutive della seguente Tabella 2.**

Agli effetti delle Regole Evolutive il Contratto è considerato immune da Sinistri, qualora, nonostante la presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento, la Compagnia non abbia ancora pagato alcun Sinistro.

TABELLA 2 - Classe di assegnazione C.U.

Classe di Merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

C.4) Classe di merito “DONAU” e percorso evolutivo

1. CLASSE DI MERITO DONAU

Il sistema Bonus/ Malus “DONAU” si articola in 27 Classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di Premio crescenti o decrescenti, determinati secondo la Tabella 3 qui di seguito riportata:

TABELLA 3 - Classi di merito DONAU

Classi di merito DONAU
1I
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1 A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2. ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO ALLA CLASSE DI MERITO “DONAU”

a) In fase di stipula del Contratto, viene assegnata una Classe di Merito “**DONAU 14**” nei casi di:

- Autovettura immatricolata al PRA per la prima volta;
- Autovettura assicurata per la prima volta dopo una voltura al PRA;
- Autovettura già assicurata con DONAU, posta in conto vendita e mancato buon fine dell’incarico di vendita.

Il Contraente è tenuto a fornire **copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà**, ovvero **l’appendice di cessione del Contratto**.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il cliente è tenuto a fornire **dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto.**

Relativamente al caso di Autovettura già assicurata con DONAU, posta in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita, il **Contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del Veicolo per mancato buon fine del citato incarico. In difetto il Contratto è assegnato alla Classe di Merito 18 della Tabella 3 "Classi di merito DONAU"** sopra riportata.

b) In caso di Autovettura già assicurata

1) Con forma tariffaria Bonus/ Malus

Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria Bonus/Malus:

- a) presso la Compagnia, il Contratto è assegnato alla classe di assegnazione indicata sull'attestazione rilasciata dalla Compagnia stessa;
- b) presso altro assicuratore, il Contratto è assegnato alla classe di assegnazione C.U. indicato sull'Attestato di Rischio convertito in base alla Tabella 4 di seguito riportata.

TABELLA 4 – Tabella di Conversione

Classe di Assegnazione C.U.	Classe di Merito DONAU
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

In mancanza della consegna dell'Attestazione, il Contratto è assegnato alla Classe di Merito 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'Attestazione si riferisca ad un **Contratto scaduto da più di 12 mesi**. Tuttavia, qualora il Contraente presenti un Attestato di Rischio scaduto da più di 12 mesi ma da **meno di 5 anni e dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente Contratto**, il nuovo Contratto è assegnato alla Classe di Merito di



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'Attestazione sullo stato di Rischio.

Qualora il Proprietario del Veicolo sia persona diversa dal Contraente riportato sull'Attestazione di Rischio e voglia usufruire della Classe di Merito indicata sull'Attestato stesso, **dovrà fornire oltre all'attestazione di Rischio anche copia del libretto** da cui si evinca che risultava essere Proprietario del Veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente (**in caso contrario il Contratto verrà assegnato alla classe 14**).

Qualora, nel corso dell'annualità assicurativa precedente, siano state effettuate variazioni del Veicolo assicurato, il Proprietario dovrà integrare la documentazione di cui sopra con una **dichiarazione che attesti che il Contratto indicato sull'Attestato di Rischio è stato sostituito per cambio del Veicolo e che il Veicolo precedente era di sua proprietà (in caso contrario il Contratto verrà assegnato alla classe 14)**.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di Attestato di Rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un Veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento. **Il Contraente è tenuto a consegnare, oltre all'Attestato suddetto, copia della Denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente Contratto assicurativo.**

Nel caso in cui il Contratto si riferisca ad un Veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente **deve esibire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto verrà assegnato alla stessa Classe di Merito risultante da tale Contratto. Qualora il Contratto risulti **scaduto da più di 12 mesi ma da meno di 5 anni** ed il **Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del Contratto temporaneo**, il nuovo Contratto viene assegnato alla Classe di Merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dal Contratto temporaneo.

Qualora il Contraente presenti un Attestato di Rischio relativo ad un Veicolo venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero, posto in conto vendita o oggetto di furto o rapina, in data successiva o uguale alla scadenza annuale riportata sull'Attestato stesso, e voglia usufruire della Classe di Merito per altro Veicolo di sua proprietà, dovrà fornire oltre **all'Attestato di Rischio in originale anche la relativa documentazione giustificativa.**

Qualora l'Attestato di Rischio venga rilasciato per un Veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto relativo al Leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della Classe di Merito a favore dell'effettivo utilizzatore del Veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga **presentata la seguente documentazione:**

- **Attestato di Rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa;**
- **copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.**

Nel caso in cui l'effettivo utilizzatore del Veicolo sia persona diversa dal Contraente indicato sull'Attestato di Rischio, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, il Contraente del precedente Contratto assicurativo dovrà fornire **adeguata dichiarazione di utilizzo in via continuativa del Veicolo da parte dell'effettivo utilizzatore.**



Qualora, contestualmente all'esercizio di riscatto relativo al Leasing o noleggio a lungo termine, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo Veicolo di sua proprietà in luogo del Veicolo indicato sull'Attestato di Rischio e oggetto di riscatto, il recupero della Classe di Merito è ammesso qualora la documentazione di cui ai due commi precedenti sia integrata dal **libretto di circolazione del nuovo Veicolo**.

2) Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il Contratto si riferisca ad un Veicolo già assicurato all'estero, il Contratto stesso verrà assegnato alla Classe di Merito 14, a meno che il Contraente o il Proprietario, se persona diversa dal Contraente, non **consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione alle classi C.U. e alla Classe di Merito interna**.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di Rischio, anche per un nuovo Veicolo.

In tal caso alla Compagnia deve essere **consegnata la seguente documentazione**:

- la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
- libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma, inequivocabilmente, che si tratta dello stesso Veicolo, cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede, ovvero il libretto di circolazione attestante l'immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia del nuovo Veicolo.

3. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il Contratto verrà assegnato, all'atto del rinnovo, alla Classe di Merito di pertinenza in base alle Regole Evolutive sotto riportate (Tabelle 5) a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a Sinistri:

- con Responsabilità Principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con Responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri Sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

TABELLA 5 – Tabella delle Regole Evolutive DONAU

Classe di Merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1I	1I	1G	1D	1 A	3
1H	1I	1F	1C	1	4
1G	1H	1E	1B	2	5
1F	1G	1D	1 A	3	6
1E	1F	1C	1	4	7
1D	1E	1B	2	5	8
1C	1D	1 A	3	6	9
1B	1C	1	4	7	10
1 A	1B	2	5	8	11
1	1 A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C. 5) Facoltà del Contraente di Rimborsare i Sinistri Liquidati

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle Regole Evolutive di cui alla **Tabella delle Regole Evolutive (Tabella 5)**, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di Osservazione precedente alla data di scadenza del Contratto.

Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi dalla scadenza contrattuale.

C. 6) Sostituzione del Contratto

La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di Osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della Classe di Merito - **purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) del Veicolo assicurato sia rimasto lo stesso o il coniuge in regime di comunione legale dei beni.**

C. 7) Sostituzione dell'autovettura

La sostituzione del Veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto con mantenimento – per un altro Veicolo - della Classe di Merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in regime di comunione legale dei beni.**

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

L'Attestazione sullo stato di Rischio relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale Veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il Contratto verrà assegnato alla Classe di Merito 14 se il precedente Contratto è stato stipulato presso altro assicuratore ovvero, se stipulata con la Compagnia, alla stessa Classe di Merito di assegnazione della Polizza precedente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE D- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

*Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide **soltanto se espressamente richiamate in Polizza.***

D. 1) Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Compagnia, a parziale deroga **dell'art 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa**, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

D. 2) Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme alla legge

La Compagnia, a parziale deroga **dell'art 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa**, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona, subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

La Compagnia **si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**

D. 3) Rinuncia alla Rivalsa per Omissione o Mancato Superamento della Revisione Obbligatoria

La Compagnia, a parziale deroga **dell'art. 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa**, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del conducente del Veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, **qualora successivamente la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo.**

D. 4) Guida Esclusiva

(Concedibile solo ad autovetture ad uso privato, con Contraente persona fisica unico intestatario al P.R.A. dell'autovettura assicurata)

Il Contraente dichiara che il Veicolo verrà guidato unicamente dalla persona indicata in Polizza come Contraente e intestatario al P.R.A.

Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona diversa dal conducente esclusivo**, la Compagnia **eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.** Tale rivalsa verrà esercitata in **proporzione del minor Premio pagato per effetto della presente Condizione Aggiuntiva, e comunque per un importo massimo pari ad Euro 3.000,00.**

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, **purché adeguatamente documentati:**

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del Veicolo dovuto a Stato di Necessità;
- circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

D. 5) Guida Esperta

Il Contraente dichiara che il Veicolo verrà guidato unicamente da persone di età pari o superiore a 25 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del Veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona priva dei requisiti sopra indicati la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presente Condizione Aggiuntiva, e comunque per un importo massimo pari ad Euro 3.000,00.**

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, **purché adeguatamente documentati:**

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del Veicolo dovuto a Stato di Necessità;
- circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

D. 6) Guida libera

Il Contraente dichiara che alla guida del Veicolo è abilitato un qualsiasi conducente purché il soggetto sia in possesso di regolare patente di guida.

Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona priva di tale requisito la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.**

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa in caso di circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevabile.

D. 7) Non tacita proroga

Resta di comune accordo convenuto tra le parti che il Contratto si intende **estinto alla sua naturale scadenza** senza obbligo di disdetta.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE E - CONDIZIONI AGGIUNTIVE SOS PACK

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide **soltanto se espressamente richiamate in Polizza.**

E. 1) Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi punti E.4) Prestazioni Formula Base ed E.5) Prestazioni Formula estesa, sulla base della forma che risulta scelta nella scheda "Parte B" del Contratto.

E. 2) Gestione dei Sinistri ed erogazione della prestazioni

La Compagnia per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni, si avvale della società **IMA Servizi scarl. – P.zza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni** e della sua struttura organizzativa. Donau ha facoltà di cambiare la società di riferimento e/o la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente.

E. 3) Persone assicurate

L'Assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

E. 4) Prestazioni Formula Base

La Struttura Organizzativa provvede:

1. a fare effettuare, sul luogo del Sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Compagnia. Sono invece a carico dell'Assicurato i **costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.**

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incidente da circolazione, d'incendio o guasto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa organizza, a scelta dell'Assicurato, il soccorso stradale del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'Assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata ad una distanza **massima di 50 km** al luogo del Sinistro.

I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'Assicurato.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura Organizzativa e la Compagnia tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'Assicurato.

La Compagnia tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 400,00 complessivi per Sinistro**, restando a carico dell'Assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Compagnia tiene a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di € 1.000,00.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Struttura Organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità.

2. a fornire informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).

E.5) Prestazioni Formula Estesa

Prestazioni per il veicolo

La Struttura Organizzativa provvede:

- 1) a fare effettuare, sul luogo del Sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Compagnia. Sono invece a carico dell'Assicurato i **costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante**.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza incidente da circolazione, d'incendio o guasto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa organizza, a scelta dell'Assicurato, il soccorso stradale del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- oppure, su richiesta dell'Assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata ad una distanza massima di **50 km al luogo del Sinistro**. I **costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'Assicurato**.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura Organizzativa e la Compagnia tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'Assicurato.

La Compagnia tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 400,00 complessivi per Sinistro**, restando a carico dell'Assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Compagnia tiene a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di € 1.000,00**.

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Struttura Organizzativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità.

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili in un arco temporale massimo di 2 ore, la Struttura Organizzativa, d'intesa con l'Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione rapida presso un'officina convenzionata mettendo ad immediata disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo.

I costi delle prime due ore di manodopera sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'Assicurato i **costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante**.



- 2) a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Compagnia, un'autovettura sostitutiva in Italia (con una cilindrata non superiore a 1600 cc.), senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno parziale a seguito di incidente da circolazione, incendio o guasto e, conseguentemente, resti immobilizzato.

La prestazione è operativa quando la riparazione del veicolo **richieda oltre 8 ore di manodopera certificata** sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. L'autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal "Contratto di noleggio" e durante gli orari di apertura del centro convenzionato e secondo i seguenti criteri:

- fino ad un **massimo di 10 giorni consecutivi**, nel caso di guasto, incidente, incendio, rottura delle chiavi, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
- fino ad un **massimo di 7 giorni consecutivi**, nel caso di guasto, incidente, incendio, rottura delle chiavi, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'Assicurato con le garanzie responsabilità civile obbligatoria, incendio, furto, kasko.

Restano a carico dell'Assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i Sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio).

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'Assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito;

- 3) ad organizzare, su richiesta dell'Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Compagnia tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

- 4) al disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo all'estero, su richiesta dell'Assicurato, se, dopo un Sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Compagnia, mentre restano a carico dell'Assicurato **i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso;**
- 5) al recupero del veicolo dell'Assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero.

In tal caso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell'Assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo riparato venga effettuato dalla Struttura Organizzativa, con spese a carico della Compagnia, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato, purché in Italia;



- 6) al rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'Assicurato se, in conseguenza di incidente, incendio o guasto, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede la suo rimpatrio con spese a proprio carico **fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro**, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'Assicurato;

- 7) a fornire informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione del C.I.D. (Convenzione di Indennizzo Diretto) attraverso il cosiddetto Modulo Blu (Modulo Costatazione Amichevole d'Incidente).

Prestazioni per la persona.

La Struttura Organizzativa provvede:

- 8) a mettere gli Assicurati in condizione di proseguire il viaggio, fino al luogo di destinazione; o di ritornare al luogo di residenza in Italia, a seguito di incidente, incendio o guasto, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. **Per quest'ultimo, le spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell'Assicurato.**

La Compagnia tiene a proprio carico le spese, **fino ad un massimo complessivo di € 600,00** per i Sinistri **avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i Sinistri avvenuti all'estero;**

- 9) ad organizzare il pernottamento degli Assicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino a un massimo di € 150,00 per camera e di complessivi € 500,00 per tutti gli Assicurati e per Sinistro.**

E.6) Estensione territoriale

Fermi eventuali limiti previsti nelle singole garanzie facenti aperte di SOS Pack, vale quanto previsto all'art. 4 Estensione territoriale, della Sezione A – Condizioni generali comuni.

E.7) Competenza territoriale

Per le controversie nascenti dal Contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede la Compagnia.

E.8) Modalità per la richiesta di intervento

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, a disposizione tutti i giorni dell'anno 24h/24, fornendo le seguenti informazioni:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome
- 3) numero di polizza
- 4) numero di targa dell'autoveicolo;
- 5) modello dell'autoveicolo;
- 6) indirizzo del luogo in cui si trova.
- 7) il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero verde per chiamate dall'Italia: 800.094.500

oppure

dall'estero: 0039.02.24128387

oppure fax: 0039.02. 24128245



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE V - VINCOLI

V. 1) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing indicata in Polizza, la Compagnia si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente/ società vincolataria o della società di Leasing;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing, con lettera da inviarsi mediante raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o delle rate di Premio, nonché l'eventuale mancato rinnovo del Contratto alla sua scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
- non pagare, in caso di Sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza **senza il consenso scritto dell'ente /società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata** contro Quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente/ società vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, **corrisposto alla società di Leasing nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo**, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria.

La Compagnia si riserva la facoltà di dare regolare disdetta del presente Contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi della Polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente/ società vincolataria o alla società di Leasing con lettera raccomandata.

V. 2) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del Contratto di Leasing)

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente finanziatore che è intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto la Compagnia si impegna nei confronti dell' Ente finanziatore stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente Contratto se non **con il consenso scritto** dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, **l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente finanziatore, nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria. Si precisa che il Premio dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, **salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del Contratto in conseguenza dell'applicazione delle Regole Evolutive** di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il Contratto di Assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE F - CONDIZIONI CORPI VEICOLI TERRESTRI

(Le seguenti condizioni sono valide soltanto se pattuite ed esplicitamente indicate nella Polizza)

F.1) Garanzia Incendio ed altri danni

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione “Garanzie prestate e premi annui” della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza delle somme assicurate, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, causati da Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine.

Sono compresi inoltre i danni a seguito di fusione dei cablaggi a causa di un corto circuito.

Sono indennizzabili i danni causati all'Autovettura assicurata a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti,

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Contraente, Conducente e dei Trasportati, salvo che il Sinistro sia stato, da questi ultimi, cagionato con dolo.

La presente garanzia è inoltre estesa ai danni diretti e materiali provocati a Terzi e a cose di Terzi dall'Incendio dell'autovettura assicurata; tale garanzia opera **esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di legge. Questa garanzia opera con un limite di Indennizzo pari a €150.000,00.**

2. Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- b) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia dell'Autovettura assicurata;
- c) causati da fenomeni elettrici, senza sviluppo della fiamma, e semplici bruciature non seguite da Incendio;
- d) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- e) verificatisi durante la partecipazione dell'Autovettura a gare, competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile indicati nella Sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

F.2) Furto e Rapina Totale e Parziale

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina del veicolo descritto in Polizza, o di parti di essa.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina i danni arrecati all'Autovettura nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina.

Sono, altresì, compresi nell'Assicurazione i danni subiti dall'Autovettura in conseguenza della circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina **con esclusione dei danni alle parti meccaniche** che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

La Compagnia risarcisce inoltre i danni all'Autovettura conseguenti al Furto di cose non assicurate in esso contenute.

L'Assicurato è **tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero** dell'Autovettura rubata o di parti di essa.

Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà **detrato dall'importo dell'Indennizzo**. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato **si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita**.

Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi, sostenuti per il recupero dell'Autovettura.

2. Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- b) causati da atti vandalici;
- c) causati dal dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione dell'Autovettura a gare, competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) dovuti ad appropriazione indebita.

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile indicati nella Polizza alla Sezione “Garanzie prestate e Premi annui”.

F.3) Cristalli

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1) Oggetto della garanzia

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autovettura oltre che del tettuccio panoramico in vetro, senza tenere conto della causa del danno.

La copertura è prestata con forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto e con un **Massimale pari al valore riportato nella sezione “Garanzie prestate e premi annui” del documento di Polizza**, valido per Sinistro e annualità assicurativa.

2) Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- b) riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- c) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari.

La garanzia non viene prestata qualora l'evento sia indennizzabile ai sensi di un'altra garanzia contenuta nel presente Contratto o ai sensi di un altro contratto assicurativo stipulato con la Compagnia.

3) Franchigia applicabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile la Franchigia indicata nella sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza.

La Franchigia prevista in caso di sostituzione del parabrezza non verrà applicata qualora l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass.

F.4) Eventi Naturali

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1) Oggetto della garanzia

La Compagnia garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Autovettura descritta in Polizza a seguito di slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, bufere, uragani, alluvioni, inondazioni e allagamenti, grandine, tempeste di vento, cicloni.

Sono compresi i danni derivati da lancio di cose scagliate su o contro l'Autovettura per effetto di tali eventi naturali.

2) Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza.



F.5) Eventi Socio Politici e Atti Vandalici

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Autovettura descritta in Polizza a seguito di disordini, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.

2. Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare, di radioattività o di inquinamento;
- c) avvenuti mentre l'Assicurato ovvero il conducente ha preso parte attiva all'evento socio politico;
- d) causati dal dolo del Contraente e/o dell'Assicurato.

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella Sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza.

F.6) Kasko

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione “Garanzie prestate e Premi annui” della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di:

- Urto contro ostacoli mobili e fissi, compresa la collisione con animali;
- Urto contro altro veicolo (collisione);
- Ribaltamento;
- Uscita di strada;
- Rottura di ponti e di strade;

Sono assicurati, inoltre, i danni subiti a seguito di morsi di roditori su parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Contraente, Conducente e dei Trasportati, salvo che il Sinistro sia stato, da questi ultimi, cagionato con dolo.

2. Forme della garanzia

- a) **Kasko totale:** questa forma prevede che la Compagnia indennizzi i danni subiti dall'Autovettura, a seguito degli eventi descritti nel punto precedente “Oggetto della garanzia”, soltanto nei casi in cui:
 - **l'Autovettura sia stata distrutta o andata perduta;** oppure
 - **le spese di riparazione siano superiori all'80%** del Valore commerciale dell'Autovettura stessa al momento del Sinistro.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- b) **Kasko completa:** questa forma prevede che la Compagnia indennizzi sia il danno totale che i danni parziali subiti dall'Autovettura a seguito degli eventi descritti nel punto precedente "Oggetto della garanzia".

3. Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per i danni:

- a. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- b. causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d. causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- e. causati se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f. causati mentre il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di: a) superamento, alla data del Sinistro da parte del conducente, dell'esame teorico-pratico di idoneità, purché la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità; b) patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida dell'Autovettura indicata in Polizza; qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente dell'Autovettura assicurata a causa del Sinistro stesso quest'ultima condizione viene meno. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida dell'Autovettura.
- g. causati da cose o animali trasportati sull'Autovettura, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h. dovuti ai vizi di costruzione e/o ai difetti di manutenzione dell'Autovettura conosciuti o conoscibili dal Contraente o dall'Assicurato.

4. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto e/o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella Sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

F.7) Collisione

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

La Compagnia, garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di:

- collisione con uno o più veicoli a motore identificati con targa o altri dati di immatricolazione;
- investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro;
- urto di animali.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Contraente, Conducente e dei Trasportati, salvo che il Sinistro sia stato, da questi ultimi, cagionato con dolo.

2. Esclusioni

L'Assicurazione non è prestata per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, disordini, scioperi, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici, tumulti popolari, sommosse, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smottamenti del terreno, uragani, alluvioni, inondazioni, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- b) causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione dell' Autovettura a gare, competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- e) causati se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f) causati mentre il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di : a) superamento, alla data del Sinistro da parte del conducente, dell'esame teorico-pratico di idoneità, purché la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità; b) patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida dell'Autovettura indicata in Polizza; qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente dell' Autovettura assicurata a causa del Sinistro stesso quest'ultima condizione viene meno. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida dell'Autovettura.
- g) causati da cose o animali trasportati sull'Autovettura, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) dovuti ai vizi di costruzione e/o ai difetti di manutenzione dell'Autovettura conosciuti o conoscibili dal Contraente o dall'Assicurato.

3. Scoperto e Minimo non indennizzabile

In caso di Sinistro, la Compagnia detrae dall'ammontare del danno indennizzabile l'eventuale Scoperto o Minimo non indennizzabile, se pattuiti e indicati nella Sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

F.8) Autopack Garanzie Integrative

(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella sezione "Garanzie prestate e premi annui" della Polizza e corrisposto il relativo Premio)

1. Oggetto della garanzia

Si intendono operanti le seguenti garanzie addizionali, entro i limiti per Sinistro ed anno assicurativo indicati per ciascuna delle garanzie nella sezione "Garanzie prestate e Premi annui" della Polizza.

- **Perdita chiavi**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per il rifacimento delle chiavi originali e/o congegni elettronici di apertura a seguito di sottrazione o smarrimento **regolarmente denunciato alle competenti Autorità.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- **Spese di custodia e parcheggio**
La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la custodia e/o parcheggio dell'Autovettura in caso di ritrovamento da parte delle autorità a seguito di Furto/Rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta consegna.
- **Indennizzo taxa di proprietà**
La Compagnia rimborsa all'Assicurato il rateo relativo alla taxa di proprietà pagata e non goduta in caso di perdita totale dell'Autovettura **previa presentazione della relativa documentazione.**
- **Rimborso spese di immatricolazione**
La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'immatricolazione e il rifacimento della targa, rese necessarie a seguito di danno all'Autovettura assicurata.
- **Garanzia bagaglio**
La Compagnia rimborsa all'Assicurato l'importo relativo ai danni ai bagagli portati in viaggio e trasportati sul veicolo, purché si tratti di **oggetti di proprietà dell'Assicurato**, quali indumenti, oggetti di uso personale, attrezzature sportive, materiali da campeggio contenuti in valigie o sacche.

Sono esclusi dalla garanzia gioielli e preziosi, apparecchi fotografici e accessori, apparecchiature radio/CD/video e videocamere, laptops, navigatori, psp, monitor portatili, denaro, titoli e valori e oggetti di particolare valore artistico.

In caso di Furto dovrà essere presentata regolare circostanziata denuncia all'Autorità competente.
- **Trasporto vittime della strada**
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria ed ai tessuti dei sedili in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI

F. 9) Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

1. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne **avviso scritto** all'Intermediario, al quale è assegnata la Polizza, oppure alla Compagnia, **entro 3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), **indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.**
2. A tal fine il Contraente o l'Assicurato potranno farsi assistere dal Call Center Sinistri DONAU contattando il **numero verde 800.978.549** o recandosi presso l'Agenzia presso la quale è stato stipulato il Contratto.
3. Nei casi di Furto, Rapina, Eventi Socio Politici o di Atti Vandalici, dovrà essere fatta **denuncia immediata all'autorità competente, inoltrandone una copia vistata dall'autorità stessa alla Compagnia.** Se il Furto o la Rapina sono avvenuti **all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana.**
4. A seguito del Furto totale dell'Autovettura assicurata, a richiesta della Compagnia, **tutte le chiavi in dotazione dovranno essere consegnate.**
5. Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali, la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle **rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino, ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.**
6. Alla denuncia devono far seguito, **nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.**

F.10) Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'Autovettura danneggiata nell'autorimessa o nell'officina più vicina, **l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione senza il preventivo consenso della Compagnia,** purché detto consenso sia dato entro il termine di 5 giorni feriali con decorrenza dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

F. 11) Degrado d'uso e determinazione dell'ammontare del danno

Salva l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperti, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- In caso di Danno Totale

La liquidazione del Danno Totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d'uso, e la Compagnia provvederà pertanto a liquidare l'importo della fattura di acquisto del Veicolo:

- **per dodici mesi** dalla data di prima immatricolazione (**formula "Valore a nuovo"**)
- **per sei mesi** dalla data di prima immatricolazione (**formula "Valore commerciale"**)

Nel caso di Danno Totale, indennizzabile ai sensi di Polizza, verificatosi dopo dodici mesi (per la formula "Valore a nuovo") o dopo sei mesi (per la formula "Valore commerciale") dalla data di prima immatricolazione al P.R.A. dell'Autovettura, la Compagnia indennizzerà il valore, compreso il valore di eventuali optional ed accessori di serie e non di serie, riportato nel listino "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato il Sinistro.

Per gli altri veicoli non quotati dalla rivista "Quattroruote", la Compagnia indennizzerà il valore del bene in comune commercio.



- In caso di Danno Parziale

In caso di Danno Parziale la Compagnia risarcisce:

- a) i costi del ripristino (riparazione o sostituzione) ed i costi effettivi per la spedizione e il trasporto delle parti di ricambio;
- b) i costi necessari per il recupero ed il trasporto dell'Autovettura fino all'officina autorizzata più vicina che sia in grado di effettuare la riparazione dell'Autovettura a regola d'arte.

F. 12) Modalità di determinazione dei costi di ripristino o di sostituzione in caso di danno parziale

Per la determinazione dei costi di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate del veicolo in caso di Danno Parziale, la Compagnia determina l'indennizzo in ragione della Formula scelta dal Contraente di Polizza:

1. **Formula "Valore a nuovo"**: dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura non viene effettuata alcuna detrazione con riferimento alla data di immatricolazione ed all'uso dell'Autovettura fino ad una vetustà massima pari a **5 (cinque) anni**;
2. **Formula "Valore commerciale"**: dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura, verrà detratto l'importo relativo al **Degrado d'uso**.

L'Indennizzo, in caso di riparazione (per Danni Parziali), verrà corrisposto a condizione che la riparazione sia stata effettivamente eseguita da soggetto competente, intendendosi per tale un'officina che sia in grado di effettuare la riparazione dell'Autovettura a regola d'arte. È fatto salvo il caso di vendita dell'Autovettura incidentata; in tale ipotesi l'Indennizzo è limitato al valore del deprezzamento conseguente al danno riportato.

Non vengono risarciti i costi per modifiche, miglioramenti, modifiche all'aspetto esterno dell'Autovettura o alle sue prestazioni, perdita di utilizzo o costi per Autovettura sostitutiva.

I pezzi sostituiti (compreso il relitto) rimangono al Contraente/Assicurato. **Il relativo valore viene sottratto dall'importo dell'Indennizzo.**

F.13) Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di Furto o Rapina senza ritrovamento dell'Autovettura, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo **a condizione che l'Assicurato abbia fatto pervenire:**

1. **il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A;**
2. **tutte le chiavi in dotazione dell'Autovettura assicurata (comprese quelle di eventuali impianti antifurto);**
3. **se richiesta dalla Compagnia, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo punto F. 20) "Recuperi";**
4. **in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

F.14) Determinazione dell'ammontare del danno – proporzionale e IVA – pagamento dell'Indennizzo

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che l'Autovettura aveva al momento del Sinistro, la **Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del Sinistro e quello assicurato.**

Nella determinazione dell'ammontare del danno **si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico; in tal caso** l'importo di tale imposta si intenderà compreso nella Somma assicurata.

In caso di leasing o finanziamento, l'IVA sarà liquidata sull'importo corrispondente alle quote (canoni) già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito previa consegna alla Compagnia di:

- **scheda di perdita di possesso a seguito di Sinistro totale;**
- **estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;**
- **fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in Polizza e non fornito di serie.**

F.15) Franchigia e Scoperto a carico dell'Assicurato

Dall'Indennizzo da corrispondere all'Assicurato in caso di Sinistro saranno sottratti l'eventuale Franchigia e/o Scoperto e/o Minimo indennizzabile indicati nella Polizza .

F.16) Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo o, se si tratta di Furto o Rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del Reato perde il diritto all'Indennizzo.

F.17) Commissione dei Periti

In caso di divergenza sull'entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie, le Parti hanno facoltà di nominare una Commissione di Periti. **Le decisioni della Commissione sono vincolanti, salvo che non si dimostri che queste sono in contrasto con le circostanze di fatto.**

Ciascuna delle Parti nomina un perito e provvede all'immediata notifica della nomina all'altra Parte, assegnandole un termine non superiore a 15 giorni per la nomina del proprio perito. **Decorso tale termine senza che la Parte abbia provveduto alla nomina del proprio perito, vi provvederà direttamente l'altra Parte; tale facoltà deve essere espressamente indicata nella lettera di invito a nominare il perito.**

I Periti nominati dalle Parti scelgono di comune accordo il Presidente, in caso di disaccordo, la nomina del Presidente verrà fatta, **su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.**

La Commissione è tenuta a redigere un verbale dell'attività svolta, motivando per iscritto la propria decisione, che dovrà essere notificata tempestivamente alle Parti. In caso di mancato accordo, la decisione spetterà al Presidente sulla base degli esiti delle perizie di parte.



Ciascuna delle Parti **sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio Perito e la metà delle spese conseguenti alla nomina del Presidente. Il Contraente/Assicurato conferisce sin da ora mandato alla Compagnia per liquidare anche la quota, a proprio carico, delle spese relative al Presidente, che verranno decurtate dalla somma da liquidare a titolo di Indennizzo.**

Gli atti della procedura saranno conservati dalla Compagnia.

F.18) Facoltà di recesso

Dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e **sino al sessantesimo giorno** dalla sua definizione, **il Contraente o la Compagnia possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni** da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

F.19) Obblighi di salvataggio

Al verificarsi del Sinistro il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno anche seguendo le direttive della Compagnia. Qualora le circostanze lo consentano, egli è tenuto a richiedere dette direttive.

Ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, qualora il Contraente/Assicurato non adempia dolosamente all'obbligo di salvataggio **perde il diritto all'Indennizzo. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.**

F.20) Recuperi

Non appena l'Assicurato abbia notizia del ritrovamento dell'Autovettura rubata o parti di essa è tenuto ad informarne la Compagnia.

Qualora **non sia** avvenuta la liquidazione del Sinistro, il valore degli oggetti recuperati verrà computato in **detrazione dell'Indennizzo.**

Qualora sia avvenuta la liquidazione del Sinistro, l'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'Autovettura. **In questo caso egli è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto dell'Autovettura.**

Se, invece, l'Assicurato non intenda conservare la proprietà dell'Autovettura, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché questa provveda alla vendita della medesima, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo ed impegnandosi a conferirle, per tale scopo, la necessaria procura.

Se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito tra la Compagnia e l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

F.21) Diritto di surrogazione

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.



F.22) Competenza territoriale

Per le controversie nascenti dal Contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede la Compagnia.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE G - CONDIZIONI PROTEZIONE DEL CONDUCENTE

(Le presenti condizioni sono valide soltanto se la garanzia "Protezione del Conducente" è stata pattuita ed indicata nella Polizza)

G.1) Oggetto della garanzia

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente dell'Autovettura indicata in Polizza. La garanzia è operante da quando l'Assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi dell'Autovettura in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a. colpa grave dell'Assicurato;
- b. aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- c. atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Inoltre l'Assicurazione comprende:

- d. asfissia non dipendente da malattia;
- e. l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f. l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- g. gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h. le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, **con esclusione della malaria**;
- i. le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione degli infarti e delle ernie**, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, **se prevista dal Contratto**.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che **l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'Infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che l'Autovettura fosse usata secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative all'Autovettura stesso.**

G.2) Mancata abilitazione alla guida

L'Assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso di patente scaduta l'Assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'Assicurazione è altresì operante se l'eventuale mancato rinnovo, ai sensi del predetto capoverso, è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso.

G.3) Presidi di sicurezza

Qualora l'Assicurato, al momento del Sinistro, **non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, l'Indennizzo dovuto a termini di Polizza verrà ridotto del 30%.**

G.4) Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- a) **partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- b) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferte in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- c) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V. e Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- d) gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- e) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli, causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- f) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- g) il lavoro in cave (anche a cielo aperto), gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di esibizioni da parte di professionisti circensi, acrobati e stuntman;
- h) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- i) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- j) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La garanzia vale invece per gli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, **per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.**
- k) Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida dell'Autovettura indicata in Polizza contro la volontà del Contraente.

G.5) Morte

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Compagnia corrisponde la Somma Assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dello stesso.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Assicurato muore **entro due anni dall'Infortunio** (anche se nel frattempo la Polizza è scaduta), la Compagnia corrisponde agli eredi legittimi o testamentari, la differenza tra l'Indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. **Se dopo il pagamento dell'Indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'Infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.** In tal caso, a restituzione avvenuta, l'Assicurato avrà diritto all'Indennizzo, ai sensi di Polizza, per altri Sinistri eventualmente occorsi e assicurati.



G.6) Invalidità permanente da Infortunio

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza un'Invalidità permanente dell'Assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza è scaduta), la Compagnia corrisponde l'Indennizzo secondo i seguenti criteri:

- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente parziale, l'Indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano 1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
amputazione di:		
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un altro dito del piede	1%	
- una falange dell'alluce	2,5%	
Ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	max 10%	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%	
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- dodicesima dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

- c) Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- c1)** nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate **entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;**
 - c2)** nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere **al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;**
 - c3)** nel caso in cui l'Invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, **indipendentemente dalla sua professione;**
 - c4)** la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.**

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

G. 7) Criteri di indennizzabilità

La Compagnia indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. **Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'Infortunio denunciato).** Pertanto, **in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il diritto all'Indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi **non è trasmissibile agli eredi**. Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'Indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

G. 8) Franchigia su Invalidità permanente

Le prestazioni per Invalidità permanente per Infortunio è soggetta all'applicazione della **Franchigia riportata in Polizza**.

Pertanto, qualora il grado di Invalidità Permanente sia inferiore o uguale alla percentuale di Franchigia nessun Indennizzo potrà essere corrisposto.

G. 9) Rimborso spese cura

In caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia assicura **fino alla concorrenza della somma assicurata** e per la parte di **spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale** il rimborso delle seguenti spese **effettivamente sostenute nei 180 giorni successivi all'Infortunio**:

- a) in caso di ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale:
- a1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici);
 - a2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
 - a3) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera).
 - a4) ticket relativi alle prestazioni di cui ai precedenti punti a1), a2), a3).

Per le spese di cui ai punti a1) e a3) il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'Infortunio. **Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della Somma Assicurata.**

- b) Senza ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale: gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera). Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo **Scoperto pari al 20% della spesa documentata e con il minimo di Euro 100,00 per ogni Sinistro. Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della Somma Assicurata.**

- c) Cure e protesi dentarie da infortunio a seguito di sinistro che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente dell'Autovettura indicata in polizza
- c1) cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;
 - c2) protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la Compagnia rimborserà le spese non riconosciute dal Servizio, compresi eventuali ticket, sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

G. 10) Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato, o se impossibilitato, un suo Familiare ovvero, in caso di morte, gli eredi legittimi o testamentari, devono dare avviso del Sinistro alla Compagnia telefonando al numero verde 800.978.549, **entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.**

Insieme alla denuncia del Sinistro dovranno essere forniti le indicazioni circa il luogo, giorno, ora e cause che hanno determinato il sinistro, nonché certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, **l'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero a sottoporsi, su richiesta della Compagnia, ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.**

G. 11) Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, **con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti**, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. **Le Parti si impegnano ad attribuire valore probatorio alla valutazione proposta dal Collegio Medico anche in sede di contenzioso.**

L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente punto.

G. 12) Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

G. 13) Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad Infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di Terzi, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 Codice Civile.

G. 14) Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con la Compagnia stessa o con altri assicuratori; ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, **il Contraente/Assicurato deve in ogni caso dare comunicazione dell'esistenza di eventuali altri contratti assicurativi al momento della denuncia del Sinistro.**

G. 15) Sostituzione del Contratto per cambio Autovettura

Nel caso di sostituzione dell'Autovettura indicata in Polizza in seguito alla vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada dell'Autovettura, l'Assicurato può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.

La Compagnia prende atto della variazione mediante sostituzione del Contratto e procede all'eventuale conguaglio del Premio.

G.16) Competenza territoriale

Per le controversie nascenti dal Contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede la Compagnia.

